



presentano

**ITALIAN LEGAL
TECH UNDER 30
AWARDS**

2021



INTRODUZIONE

Siamo da tempo abituati a visionare le classifiche annuali dei migliori avvocati e studi legali italiani, con particolare riferimento agli ambiti TMT (Technology, Media & Telecommunications), IP (Intellectual Property) e Data Protection, ovvero le practice più vicine al settore legal tech. In ottica complementare ci siamo focalizzati sulle categorie ad oggi meno considerate decidendo di premiare giovani talenti e startup, anche con l'intento di raccontare ai colleghi senior che esistono professionalità fresche, colme di idee e spirito d'iniziativa, come anche giovani realtà imprenditoriali che fanno dell'innovazione legale il proprio baluardo.

Quest'anno, per la prima volta, Legal Tech Italy ha deciso di premiare i 3 under 30 più talentuosi e le 10 startup più rilevanti del settore legal tech italiano. Con questa iniziativa ha voluto mettere ulteriormente in risalto i cosiddetti "best performer".

I giovani talenti sono stati valutati da una giuria di professori universitari e avvocati che hanno espresso una votazione da 1 a 5 punti su 3 diversi parametri: la capacità di presentare in forma scritta l'argomento oggetto dell'elaborato, quella di comunicarlo in forma orale in modo conciso e il grado di originalità di quanto trattato. Ogni parametro, nel calcolo della media, assumeva il medesimo peso.

La giuria che ha valutato gli elaborati testuali e audiovisivi è composta da:

- avv. Carlo Rossi Chauvenet, CRCLEX;
- avv. Vincenzo Colarocco, Studio Previti;
- prof. Paolo Moro, Università di Padova;
- prof.ssa Claudia Sandei, Università di Padova;
- avv. Giuseppe Vaciago, Ph.D., LT42;
- prof. Giovanni Ziccardi, Università di Milano "La Statale".

I giovani talenti vincitori degli Italian Legal Tech Under 30 Awards 2021 sono:

1. Elisabetta Stringhi (3,78 punti su 5), classe 1996, con un elaborato dal titolo "Il giurista nell'epoca deepfake: scenari futuri e prospettive legali";
2. Alessia Sbroiavacca (3,72 punti su 5), classe 1990, con un elaborato dal titolo "Intelligenza artificiale ed imposizione fiscale";
3. Antonio Ravenna (3,50 punti su 5), classe 1990, con un elaborato dal titolo "Legal design: un nuovo approccio alla comunicazione giuridica".

IL GIURISTA NELL'EPOCA DEEPPFAKE: SCENARI FUTURI E PROSPETTIVE LEGALI

Elisabetta Stringhi, classe 1996



"The client shows his lawyer a video he says he took on his cell phone. It shows the defendant saying things that, if seen by the jury, will be a slam-dunk for the client's case. The attorney includes the video in her list of evidence for trial, but the defendant's lawyers move to strike. They claim it's a fake. What's the plaintiff's lawyer—and the judge—to do?", Riana Pfefferkorn¹.

Il tema del c.d. deepfake è stato osservato e trattato con crescente preoccupazione, negli ultimi due anni, da informatici e giuristi internazionali e nazionali. Si è abbastanza concordi, in sintesi, sulla natura e sul potenziale "disruptivo" ("disruptive") di questa emersa tecnologia, fondata sulle tecniche di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning o, più precisamente, su di una particolare applicazione delle c.d. "reti antagoniste generative" ("Generative Adversarial Networks", abbreviato "GANs"), capace di sintetizzare in maniera originale materiale audio, fotografico e/o videografico di notevole verosimiglianza. La letteratura giuridica statunitense nell'ultimo biennio si è occupata dell'argomento dalla prospettiva della sicurezza nazionale, della salvaguardia dell'ordinamento democratico e della tutela della privacy, nonché in riferimento al danno reputazionale di persone fisiche e giuridiche, oltre che alla fattispecie di reato della diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite (Chesney & Citron, 2019). Il dibattito sul potenziale uso del deepfake per condizionare il dibattito pubblico e lo svolgimento delle procedure elettorali è esploso di recente: sia a livello statunitense

¹Deepfakes: A New Challenge for Trial Courts, NWSidebar: The voices of Washington's Legal Community: <https://nwsidebar.wsba.org/2019/03/13/deepfakes-a-new-challenge-for-trial-courts/>

(Barrett, 2019) sia a livello europeo (Connett University, 2019) gli studiosi più attenti hanno evidenziato tutte le possibili criticità legate alla diffusione di tali contenuti, in ragione del concreto rischio di disinformazione nel pubblico se non, addirittura, di manipolazione degli esiti elettorali. Per quanto concerne tuttavia la ricerca di possibili soluzioni al problema incarnato dal deepfake, l'analisi prevalentemente giuridica è stata, invece, trascurata, in favore di una ricca letteratura tecnico-informatica sul punto. In questo contesto di ricerca, gli autori si sono preoccupati specialmente di individuare delle metodologie informatiche finalizzate al riconoscimento dei contenuti fotografici e videografici deepfake (Maras & Alexandrou, 2018, Guera & Delp, 2018). Altri hanno proposto invece di impiegare la blockchain e gli smart contract (Hasan & Salah, 2019).

«Il rischio di alterazione, modificazione, vera e propria manipolazione della prova in sede di istruttoria con il fine precipuo di alterare le sorti dell'esito giudiziale a beneficio di una parte e, simmetricamente, a danno della controparte, non rischierebbe di pregiudicare soltanto lo svolgersi dialettico del principio dell'onere della prova, bensì anche la formazione del libero convincimento del giudice, così erodendo la fiducia dei cittadini negli organi giudiziari e nel sistema giustizia nel complesso. L'acuta espressione "liar's dividend" riassume efficacemente la prospettiva delineata.»

Eppure, il tema della tecnologia deepfake, per le sue funzionalità così originali da un punto di vista legale, necessita di essere compreso integralmente anche nella sua essenza appunto giuridica. I giuristi ormai da tempo si stanno interrogando sull'influenza dell'evoluzione tecnologica sul mutamento del diritto, del ruolo dell'interprete e del compito di 'ius dicere' (Marchant, 2019). Tuttavia, pochi autori hanno affrontato nello specifico il possibile impatto del deepfake sull'attendibilità della fonte di prova in sede processuale, con le relative ricadute su valori giuridici essenziali quali la certezza del diritto, il diritto fondamentale ad un equo processo, nonché il diritto fondamentale alla difesa. Eppure, le prospettive che si aprono in questa direzione appaiono come senza precedenti. Basti pensare che le GANs hanno compiuto – e tuttora stanno compiendo – progressi sbalorditivi e, pertanto, è sempre più in grado di produrre immagini deepfake accurate, convincenti, pressoché indistinguibili da contenuti reali (Guarnera & Giudice & Nastasi & Battiato, 2020). La presenza di strumenti software open source, di siti web di

interfaccia utente grafica e di appositi canali market place che favoriscono l'incontro tra venditori e acquirenti (Volkert & Ajder, 2020) ha consentito una crescente commercializzazione e, conseguentemente, una democratizzazione di tale tecnologia, così permettendo a qualsiasi utente, più o meno esperto, di realizzare o, comunque, acquisire tali contenuti. Se già la possibilità di ricorrere al cosiddetto "cheapfake", ossia una variante rudimentale dei contenuti audio, fotografici e videografici deepfake, rischia di compromettere l'equo e regolare svolgimento del processo (Reynolds, 2020), la tecnologia deepfake, con il suo livello di complessità e di sofisticatezza in continua crescita ed evoluzione, costituisce una minaccia per l'attendibilità della fonte di prova. Peraltro, il rischio di alterazione, modificazione, vera e propria manipolazione della prova in sede di istruttoria con il fine precipuo di alterare le sorti dell'esito giudiziale a beneficio di una parte e, simmetricamente, a danno della controparte, non rischierebbe di pregiudicare soltanto lo svolgersi dialettico del principio dell'onere della prova, bensì anche la formazione del libero convincimento del giudice, così erodendo la fiducia dei cittadini negli organi giudiziari e nel sistema giustizia nel complesso. L'acuta espressione "liar's dividend" riassume efficacemente la prospettiva delineata. Con tale termine, autorevole dottrina statunitense fa riferimento allo scenario paradossale in cui le persone non soltanto sarebbero indotte a ritenere veri contenuti deepfake ma, al contrario, sarebbero persino propense a credere falsi contenuti non deepfake, in un più ampio contesto di sfiducia sociale, così avvantaggiando soggetti menzogneri a distanziarsi dalla propria condotta e sfuggire allo scrutinio pubblico attribuendo eventuali dichiarazioni passate a rappresentazioni manipolate (Chesney & Citron & Farid, 2020, Chesney & Citron, 2019). In ambito istruttorio, una parte potrebbe richiedere l'ammissibilità di una fonte di prova deepfake, sintetizzata ad hoc per contestare i fatti allegati dalla controparte. Oppure, una parte potrebbe contestare alla controparte l'attendibilità della fonte di prova da ammettere in quanto potenziale deepfake. Tali prospettive istruttorie, in primo luogo, avrebbero inevitabili ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sulla speditezza delle controversie, a detrimento della ragionevole durata del processo. In secondo luogo, la consapevolezza del "liar's dividend" graverebbe inevitabilmente sulla formazione del libero convincimento del giudice, il quale potrebbe appunto ritrovarsi nella condizione paradossale di ritenere vero ciò che in realtà è falso perché appare vero e, parallelamente, credere falso ciò che in realtà sarebbe reale e veridico, con serie ripercussioni sulla definizione del giudizio, di entità e gravità differenti

a seconda se la sede processuale sia quella civile o quella penale. Allo stato attuale, gli strumenti disponibili per la verifica dell'attendibilità della fonte di prova sono offerti dalla disciplina della digital forensics, in particolare con le tecniche di image processing, analisi di formato ed analisi locale dell'immagine (ENFSI, 2018; Aterno, 2019). Tuttavia, come segnalano del resto diversi autori (Aterno, 2019; Li & Lyu, 2019), è ragionevole aspettarsi una competizione continua tra esperti criminali ed esperti forensi, in una perpetua corsa alle armi forensics ed antiforensics. Alcuni studiosi persino ipotizzano che, a lungo termine, risulterà estremamente difficile, se non addirittura impossibile, identificare un video deepfake (Li & Lyu, 2019; Guera & Delp, 2018). Le criticità più profonde che il deepfake pone, inoltre, potrebbero non essere risolte interamente da soluzioni esclusivamente tecnologiche e di digital forensics. Un sistema di giustizia integrato, caratterizzato dall'interdisciplinarietà della formazione dell'operatore giudiziario, potrebbe rappresentare una soluzione complementare rispetto a rimedi esclusivamente informatici e/o di forensics. A tal fine, appare opportuna l'implementazione di corsi di laurea e di specializzazione idonea a creare una figura di giurista competente in un curriculum ibrido informatico-giuridico, oltre che investire nella ricerca governativa ed accademica in questo settore, come già avviene in alcune agenzie ed atenei (DARPA's MediFor, DeepFake Detection by Analyzing Convolutional Traces). Soprattutto, la creazione di tribunali e di corti specializzate in diritto e nuove tecnologie potrebbe costituire l'efficace risposta di un sistema di giustizia integrato e, pertanto, preparato a fronteggiare le nuove sfide poste dall'evoluzione tecnologica, nella specie le minacce sollevate dal deepfake. Tramite interventi di politica legislativa dall'approccio olistico, multidisciplinare e coordinato, si potrà consentire alle parti offese dall'utilizzo malevolo del deepfake di trovare pronti ed efficaci strumenti di tutela e ai giuristi insidiati dall'evoluzione sbalorditiva dell'Intelligenza Artificiale di poter tornare, nel valutare l'attendibilità della fonte di prova, a fidarsi di ciò che vedono i propri occhi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED IMPOSIZIONE FISCALE

Alessia Sbroiavacca, classe 1990



IL CONTESTO

Che il mondo economico-industriale sia in perenne “werden”, ossia in continuo cambiamento e addivenire, costituisce un dato di fatto: dalla prima rivoluzione industriale consistita nella meccanizzazione che sfruttava la forza dell’acqua e del vapore, dalla seconda rivoluzione industriale che ha visto lo sviluppo della produzione di massa all’impiego delle catene di montaggio, da un sempre maggior impiego dei computer alla relativa automazione dei processi produttivi, oggi siamo di fronte ad una nuova rivoluzione industriale, quella dell’Industria 4.0.

Rispetto alle precedenti, la cd. “quarta rivoluzione industriale” si differenzia per essere il prodotto di un progressivo processo di automazione e meccanizzazione dei processi produttivi aziendali, grazie al sempre più diffuso impiego di tecnologie robotiche – cd. “artificial intelligence” – che sfruttano il nuovo “bene” del XXI secolo: i dati e le informazioni, che possono essere elaborati grazie a sofisticati algoritmi.

Pur mancando una definizione condivisa di “artificial intelligence”, con tale locuzione generalmente si indicano quei sistemi di intelligenza artificiale che mostrano un comportamento intelligente, analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici (COM 2018, 237 final). Si identifica, così, qualsiasi sistema artificiale in grado di eseguire attività senza una supervisione umana significativa o in grado di apprendere dalle proprie esperienze e migliorare le proprie prestazioni, i.e. sistemi software e hardware che possano eseguire compiti comportanti skills cognitive, percettive, di pianificazione e comunicazione.

Il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale ha indotto diversi Paesi ad interrogarsi sull’utilizzo di tali sistemi robotici, che indubbiamente sono stati congegnati per semplificare molte delle attività umane e industriali ma che al contempo pongono molteplici sfide regolatorie, predisponendo piani nazionali ed internazionali che ne regolamentino l’utilizzo e la diffusione. È infatti innegabile che il sempre maggior sfruttamento di tali tecnologie porterà ad inevitabili mutamenti del contesto socio-economico e produttivo-industriale cui siamo abituati. A ben vedere, siamo di fronte ad una rivoluzione industriale che per certi versi assomiglia molto alla prima, quando l’utilizzo delle macchine a vapore ha completamente ridefinito il modo di concepire la vita quotidiana, gli spostamenti, gli scambi commerciali e via dicendo. Uno dei temi più scottanti concerne proprio quale sarà il ruolo di queste tecnologie nel prossimo futuro, e come gli umani si interfaceranno con questi sistemi di intelligenza artificiale, la cui più rilevante caratteristica rispetto alle tecnologie che stiamo già sfruttando risiede proprio nella capacità di auto-apprendimento e di evolversi separatamente da un input umano, compiendo decisioni in autonomia.

LE SFIDE REGOLATORIE E LE PECULIARITÀ PER IL SETTORE TRIBUTARIO

La necessità di regolamentare l’impiego di queste tecnologie deriva dalle molteplici sfide che queste pongono, in particolare in relazione alla responsabilità derivante da danni a cose o persone, ai sottesi ed inevitabili cambiamenti per i lavoratori, etc. In tale mutevole contesto, è quindi necessario chiedersi quali siano gli impatti economici, etici e sociali dell’artificial intelligence, e soprattutto quali possano essere le risposte giuridiche.

Oltre ai necessari adattamenti che saranno richiesti a discipline quali il diritto civile e il diritto del lavoro, anche il diritto tributario è interessato dall’evolversi dell’intelligenza artificiale e dall’impiego della stessa in riforma dei “tradizionali” processi produttivi.

In ambito fiscale, infatti, già si contano diverse proposte di introduzione di specifiche “robot tax”, ossia di forme di imposizione fiscale specificatamente orientate a colpire l’utilizzo, da parte delle aziende, di robot e tecnologie intelligenti in sostituzione della tradizionale manodopera. In genere queste proposte intendono fornire una risposta all’espulsione dei lavoratori dalle imprese, generando introiti addizionali da destinare

loro sotto forma di sussidi ovvero da impiegare in programmi di training per re-inserire i lavoratori nel mondo del lavoro.

Ad esempio, nel 2017 in Francia il candidato alle primarie socialiste Benoit Hamon ha avanzato l'ipotesi di istituire un'imposta sui robot a carico di quelle imprese che rimpiazzano lavoratori e lavoratrici con sistemi di intelligenza artificiale. L'idea del candidato consisterebbe nel tassare la ricchezza prodotta dai robot impiegati dalle imprese, applicando la contribuzione sociale sul totale del valore aggiunto generato, destinando il gettito così conseguito al finanziamento di misure di sicurezza e protezione sociale. Si tratterebbe, in sostanza, di istituire una "robot tax" a finalità puramente extrafiscale, sì da finanziare la protezione sociale, recuperando il gettito – inevitabilmente ridotto sotto il profilo quantitativo – conseguente al minor impiego di manodopera. L'obbligo tributario cadrebbe quindi in capo alle imprese che impiegano robot, le quali sarebbero gravate di una contribuzione figurativa in luogo di quella che sarebbe stata versata in relazione ai lavoratori dipendenti sostituiti dalle macchine.

«In ambito fiscale, infatti, già si contano diverse proposte di introduzione di specifiche "robot tax", ossia di forme di imposizione fiscale specificatamente orientate a colpire l'utilizzo, da parte delle aziende, di robot e tecnologie intelligenti in sostituzione della tradizionale manodopera. In genere queste proposte intendono fornire una risposta all'espulsione dei lavoratori dalle imprese, generando introiti aggiuntivi da destinare loro sotto forma di sussidi ovvero da impiegare in programmi di training per re-inserire i lavoratori nel mondo del lavoro.»

Non si tratta di una proposta isolata, ricalcando quanto attualmente in discussione in California, ossia l'assoggettamento delle imprese che impiegano robot a forme di contribuzione sociale specifica, il cui gettito verrebbe destinato a programmi di istruzione e aggiornamento professionale per quei lavoratori le cui mansioni possono essere affidate alle macchine intelligenti.

Altri Stati sono già passati all'azione, seppur adottando soluzioni diverse, adattando i propri sistemi fiscali in modo tale da disincentivare l'impiego di robot e strumenti di intelligenza artificiale. A titolo esemplificativo, la Corea del Sud ha ridotto l'erogazione

di incentivi alle imprese innovative e digitali, con l'obiettivo di circoscrivere il fenomeno del "rimpiazzo" dei lavoratori a favore degli strumenti di intelligenza artificiale.

In realtà, a prescindere dalle istanze delle parti sociali preoccupate per il destino dei lavoratori "rimpiazzati" dalle tecnologie robotiche, è evidente che la robot tax sia caldeggiata per recuperare quelle risorse derivanti dall'imposizione personale che verrebbero inevitabilmente perse ove la manodopera "umana" venisse integralmente sostituita dall'impiego di tecnologie robotiche. Ed infatti di recente l'Oecd si è occupato del tema, ammettendo come il recupero del gettito perduto dall'imposizione personale costituisca l'obiettivo primario di forme di imposizione che colpiscano lo sfruttamento dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sul punto mette conto rilevare che nonostante da più parti sia stato denunciato il pericolo di un devastante effetto sostituzione per effetto della crescita esponenziale dei sistemi di intelligenza artificiale che, in futuro, potrebbero determinare una significativa riduzione dell'attività lavorativa umana (secondo alcuni, persino fino ad azzerarla), i dati a disposizione sembrano tra loro contrastanti: alcuni studi, invero, ipotizzano elevati tassi di "technological unemployment" mentre altri, all'opposto, evidenziano che mentre in alcuni settori l'effetto sostituzione sarebbe già in corso, in altri potrebbe non verificarsi mai o, comunque, potrebbero essere richieste nuove figure professionali, i.e. in particolare quella dei computer scientists. A ben vedere, si tratta di una previsione alquanto complessa, se non impossibile, da effettuare, e peraltro è un tema in ogni caso noto con cui confrontarsi ogniqualvolta il sistema economico-industriale sia interessato da profondi mutamenti nelle tecniche produttive. Così come in seguito all'invenzione dei telai automatizzati ci si chiedeva quale sarebbe stato il futuro dei dipendenti delle aziende tessili, così oggi ci si chiede che impatto avranno le tecnologie dell'artificial intelligence nel mercato del lavoro; è evidente che alcune competenze "umane" non saranno più necessarie, in quanto alcune prestazioni potranno essere rese in maniera più efficiente ed efficace dai robot, parimenti è prevedibile che vi sarà spazio per ulteriori attività high-skilled, che potranno assumere un peso decisivo qualora si preparino i futuri lavoratori ad un mercato del lavoro in evoluzione in tal senso.

"ROBOT TAX": OSSERVAZIONI CRITICHE

Se, da un lato, le spinte all'istituzione di forme di imposizione fiscale sulle forme di

intelligenza artificiale possono trovare prima facie consenso nel pubblico, ponendosi quali strumenti per raggiungere obiettivi dichiaratamente extrafiscali ed in qualche modo cercare di tutelare i lavoratori, dall'altro lato è necessario interrogarsi sulla compatibilità della caldeggiata "robot tax" con i principi del diritto tributario e sulle conseguenze indesiderate che potrebbero derivare dall'istituzione di una simile forma impositiva.

Una prima criticità che deve essere esaminata nell'ipotesi di diversificazione per sovra-imposizione concerne il presupposto impositivo che si andrebbe a colpire istituendo forme di robot taxation, ossia quale potrebbe essere quella specifica e determinata situazione cui il legislatore intende collegare il sorgere dell'obbligazione tributaria. Solitamente il presupposto impositivo coincide con una manifestazione di ricchezza, che, in quanto denotante una certa attitudine alla contribuzione, assurge ad indice di capacità contributiva di un determinato tributo.

Nel caso di specie, il presupposto impositivo della caldeggiata robot tax parrebbe consistere nell'evento "rimpiazzo", ossia nella circostanza che a fronte del sempre maggior impiego delle tecnologie robotiche dell'industria 4.0. le imprese tendono a ridurre l'apporto della forza lavoro "umana": l'effetto sostituzione, così, è stato proposto quale presupposto di tale forma di imposizione, al dichiarato fine di conseguire un obiettivo squisitamente extra-fiscale, ossia scongiurare il verificarsi di tale evento. La robot tax, infatti, dovrebbe evitare che si verifichi l'esternalità negativa connessa ad un sempre minor impiego di lavoratori "umani" in termini di riverberi indesiderati sul tasso di occupazione nonché di minori entrate dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Nonostante il tema del "rimpiazzo" apra a necessarie considerazioni di carattere sociale che devono essere valutate nelle sedi competenti, tuttavia ben difficilmente tale fenomeno può assurgere a presupposto impositivo di nuove forme di tassazione, alla luce di una serie di considerazioni.

Ed infatti deve rilevarsi come il fenomeno della sostituzione di forza lavoro "umana" a favore di tecnologie intelligenti (cd. "rimpiazzo") non si presti ad essere tradotto in termini normativi univoci, potendo consistere sia nel classico e palese licenziamento di lavoratori dipendenti in conseguenza dell'acquisto di sistemi di artificial intelligence deputati a svolgere le medesime mansioni, sia in un mancato turnover (i lavoratori in età pensionistica non vengono sostituiti da altra forza lavoro umana bensì dai robot),

sia ancora in una mancata assunzione di nuovi lavoratori (l'impresa potrebbe aver bisogno di ulteriore forza lavoro per far fronte ad un business in espansione, ma sceglie di utilizzare delle tecnologie intelligenti invece di assumere nuovi dipendenti), ovvero in una combinazione di tali eventi.

Ulteriormente, non è da trascurare l'eventualità di istituzione di nuove imprese già in partenza tecnologicamente dotate, ove il fenomeno del rimpiazzo nemmeno si verificerebbe, seppure sia evidente che i sistemi di tecnologia intelligente andrebbero a svolgere il lavoro della tradizionale manodopera. È chiaro che le casistiche possono essere tante quante sono le specificità dei processi produttivi aziendali, con l'aggravante conseguente al fatto che i processi di automazione ed innovazione tecnologica sono sempre più diffusi ed in costante evoluzione.

«In realtà, a prescindere dalle istanze delle parti sociali preoccupate per il destino dei lavoratori "rimpiazzati" dalle tecnologie robotiche, è evidente che la robot tax sia caldeggiata per recuperare quelle risorse derivanti dall'imposizione personale che verrebbero inevitabilmente perse ove la manodopera "umana" venisse integralmente sostituita dall'impiego di tecnologie robotiche.»

In questo quadro, una norma tributaria che istituisca una "robot tax" per colpire l'evento "rimpiazzo" sarebbe inevitabilmente destinata a fallire, non essendo prevedibile come il presupposto impositivo scelto possa realizzarsi: qualora prendesse in considerazione il solo fenomeno del licenziamento di lavoratori dipendenti in concomitanza all'acquisto di robot (ove l'effetto sostituzione è palese, nel senso che le tecnologie robotiche svolgono le medesime mansioni prima affidate ai lavoratori umani) la disposizione potrebbe essere ancorata ad una situazione visibile e verificabile, ma tralascerebbe altre ipotesi di "rimpiazzo" per così dire occulto ed in ogni caso presterebbe il fianco ad altre criticità; qualora invece l'ambito di applicazione fosse opportunamente lasciato aperto, una vasta gamma di imprese potrebbe indebitamente soggiacere al nuovo obbligo fiscale.

Le difficoltà insite nel rilevare il fenomeno del "rimpiazzo" quale presupposto impositivo di una robot tax hanno indotto alcuni a progettare forme di imposizione sull'intelligenza artificiale ove il robot stesso viene considerato quale soggetto passivo d'imposta. In

questo modo, infatti, si supererebbero le problematiche connesse a descrivere tale fenomeno in una disposizione tributaria, cristallizzando al ricorrere di quali condizioni si verifichi un rimpiazzo e sorga l'obbligo tributario.

Tale profilo risulta tuttavia parimenti molto discutibile. Ed invero, un'imposizione fiscale che propenda per una "soggettivizzazione" delle macchine intelligenti, attribuendo a queste ultime una sorta di "electronic ability to pay", presenta molteplici criticità, in primo luogo in ordine alla definizione stessa del concetto di "robot" e intelligenza artificiale.

Come visto, infatti, ad oggi manca una definizione condivisa di cosa si intenda con il termine "artificial intelligence", e ciò è in larga parte attribuibile anche al costante evolversi dei sistemi di innovazione digitale.

Sotto il profilo tributario, tale circostanza rappresenta una indubbia criticità: a che condizioni uno strumento di intelligenza artificiale potrebbe essere considerato robot? Un software può assurgere a soggetto passivo d'imposta? Come potrebbe essere tenuta in considerazione l'evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale ai fini di una ipotetica definizione fiscale, di modo tale da evitare che le imprese, in futuro, adattino i propri sistemi produttivi sì da evitare la "robot tax"?

Si tratta di quesiti su cui la dottrina che sinora si è occupata di robot taxation non sembra essere adeguatamente soffermata, seppure trattasi di questioni estremamente attuali e complesse, lungi da quanto può di primo acchito ritenersi. È infatti sufficiente esaminare qualche casistica per rendersi conto delle diverse sfumature che può assumere il tema: a titolo esemplificativo, un distributore automatico è qualificabile in termini di robot che sostituisce il lavoro umano? La situazione differisce da un distributore che, oltre a permettere al cliente di acquistare un prodotto, avverte il produttore che un prodotto è finito ed è necessario un ricambio?

È lampante come il problema definitorio non si presti ad essere risolto univocamente, con il rischio di creare una legislazione ulteriormente farraginoso ed incompleta, aperta ai fenomeni di tax avoidance da parte delle imprese, alle quali basterebbe modificare opportunamente i propri device installati nel processo produttivo per scongiurare il rischio di applicazione dell'imposta.

Quanto non appena rilevato milita quindi nel senso di rilevare la difficile pratica

percorribilità di forme di imposizione aggiuntiva sulle società che sfruttano i sistemi di intelligenza artificiale, posto che le categorie del diritto tributario (soggetto passivo, presupposto d'imposta) non appaiono malleabili sulla realtà che stiamo considerando.

LEGAL DESIGN: UN NUOVO APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE GIURIDICA

Antonio Ravenna, classe 1990



“Il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l’occhio, cercando di cavar il costruito chiaro, e di mirar proprio quelle sacrosante parole, che gli parevano dover esser il suo aiuto. Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si maravigliava”¹.

Passa il tempo, ma non l’approccio dei cittadini di fronte alla legge, spesso atterriti di fronte alla complessità del sistema.

E così, Renzo cerca di risolvere un problema, ma non può farlo da solo.

Si rivolge all’Azzecagarbugli.

Ma badate bene di non chiamarlo così! No, quello è solo un soprannome.

Deriva, infatti, dal dialetto lecchese “garbuji”², ossia garbuglio, per colui che ha il ruolo del dottore della legge, di una persona che ha la capacità e la competenza di sciogliere i nodi, di risolvere le situazioni intricate.

Ma esiste un modo per semplificare la comprensione della legge, anche per il cittadino comune?

Può forse l’Avvocato, non più in veste di azzecagarbugli attaccato al legalese, offrire un aiuto chiaro e semplice?

¹ A. Manzoni, *I Promessi Sposi*, cap. III, ed. 1840

² <https://www.eccolecco.it/definizione/Azzecagarbugli/>

Forse una soluzione c’è, ed è il Legal Design.

COS’È IL LEGAL DESIGN

Con il termine Legal Design identifichiamo un approccio multidisciplinare e human-centered³. Sviluppata inizialmente a Stanford⁴, questa disciplina è nata con l’obiettivo di rendere il sistema legale orientato all’utente, fruibile e piacevole.

L’utente si trova così al centro della comunicazione giuridica, in qualità di consumatore finale delle norme, delle sentenze e degli obblighi di legge.

L’obiettivo principale è rendere un concetto comprensibile e immediato, intervenendo sul linguaggio, sul layout e sulla componente visiva, attraverso l’uso dei principi del design.

Il canale utilizzato dal Legal Design è quindi il linguaggio, nella sua ampia accezione di forma di comunicazione. Come anticipato, infatti, interviene sulle parole attraverso la semplificazione del testo e, sempre più spesso, attraverso l’uso di diagrammi e icone, utili a rendere il messaggio immediato e accessibile.

Si sfruttano così diagrammi, flussi e immagini per rappresentare il contenuto di norme e provvedimenti legislativi (“visual law”). Oppure, si traducono in immagini e testi semplici i processi giuridici complessi (“legal visualitation”).

I PRINCIPI DEL DESIGN

Pur affondando le proprie radici in un alveo comune e su principi condivisi⁵, il Legal Design si sta concretamente sviluppando nel mondo in base alle esigenze e alla sensibilità di chi lo utilizza, tenendo sempre a mente l’utente finale.

Alcuni principi del design trovano una più ampia e profonda applicazione⁶. Tra questi,

³ M. Hagan, *Law by design* by Margaret Hagan

⁴ Institute of Design at Stanford University, <https://dschool.stanford.edu>

⁵ Si pensi al manifesto proposto dalla Legal Design Alliance, <https://www.legaldesignalliance.org/>

⁶ W. Lidwell, K. Holden, J. Butler, *Universal Principles of Design*, Rockport Publishers, 2010

possiamo individuarne alcuni particolarmente utili in fase di approccio a un testo giuridico:

- Accessibility, progettare un documento con l'obiettivo di rendere fruibile il testo da parte del maggior numero di persone possibile;
- Hierarchy, dare una struttura gerarchica al testo al fine di visualizzare e capire la complessità;
- Highlighting, una tecnica utile per portare l'attenzione su un'area di testo o immagine;
- Iconic Representation, l'uso di immagini utili a riconoscere e richiamare azioni, oggetti e concetti, sì da rappresentare una norma o la sua conseguente applicazione;
- Layering, organizzare le informazioni in gruppi per gestire la complessità e sottolineare le relazioni tra le informazioni;
- Legibility, rendere un testo chiaro intervenendo alla dimensione, al contrasto, agli spazi e ai caratteri usati;
- Personas, strutturare il documento sulla base dell'utente finale, tenendo a mente i suoi gusti, il background culturale e/o lavorativo, i suoi scopi e obiettivi, etc.
- Picture Superiority Effect, le immagini si ricordano meglio delle parole;
- Progressive Disclosure, gestione strategica delle informazioni, in particolare sulle tempistiche di visualizzazione delle informazioni necessarie;
- Readability, ossia assicurarsi che il testo sia facilmente intellegibile a livello puramente visivo, basato sulla complessità delle parole e delle frasi.

LEGAL DESIGN E LEGAL TECH

Quando il Legal Design incontra la tecnologia poi, se ne può parlare anche nell'accezione di User Experience e User Interface, in particolare nel momento in cui la semplificazione del linguaggio giuridico si intreccia con i prodotti Legal Tech.

La digitalizzazione dei servizi giuridici, anche tramite l'uso di tool e piattaforme utili ad agevolare la comunicazione tra l'utente e l'avvocato, si accompagna infatti spesso e volentieri alla ricerca della semplificazione.

Per User Experience intendiamo così la relazione tra l'utente finale e il prodotto, in cui il Legal Design si fa portatore della visione human-centered nell'interazione con le norme.

Per User Interface Design, invece, intendiamo tutta la parte visual e interattiva di un prodotto web, app e tool, che guida l'utente con chiarezza e precisione nel trovare ciò che cerca, esclusivamente attraverso l'interfaccia, dove il Legal Design funge da veicolo per la parte prettamente normativa.

Nonostante il Legal Design, nel suo esser novità, stia acquisendo solo di recente spazio nel panorama legale, troviamo numerosi e ripetuti appelli alla necessità di chiarezza e semplificazione.

Oggi, finalmente, questi appelli potranno esser soddisfatti tramite il Legal Design.

«Con il termine **Legal Design** identifichiamo un approccio multidisciplinare e human-centered. Sviluppata inizialmente a Stanford, questa disciplina è nata con l'obiettivo di rendere il sistema legale orientato all'utente, fruibile e piacevole. L'utente si trova così al centro della comunicazione giuridica, in qualità di consumatore finale delle norme, delle sentenze e degli obblighi di legge. L'obiettivo principale è rendere un concetto comprensibile e immediato, intervenendo sul linguaggio, sul layout e sulla componente visiva, attraverso l'uso dei principi del design.»

IL LEGAL DESIGN NELLE NORME

Nel sistema legislativo possiamo rinvenire in più fonti un invito espresso alla chiarezza. Non casualmente, tale invito è più forte laddove l'utente finale, fruitore della norma, sia proprio il cittadino, la cui tutela passa necessariamente dalla conoscenza e comprensione delle norme a suo favore.

L'idea di chiarezza e semplicità del linguaggio espressa dall'art. 3 del codice del processo amministrativo⁷, che al comma 2 richiede che il giudice e le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica. Tale concetto è considerato alla stregua di un principio

⁷ D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

generale del diritto processuale operante anche nel processo civile, in quanto funzionale alla realizzazione dello scopo del processo⁸.

Il Codice del Consumo raccomanda che le clausole nei contratti proposte al consumatore siano redatte “in modo chiaro e comprensibile” (art. 35) e impone chiarezza, semplicità e comprensibilità nelle informazioni che vengono fornite al consumatore (artt. 48 e 51).

Ancora, l’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (c.d. “GDPR”) prevede espressamente che le informazioni da fornire agli interessati, la cosiddetta informativa sulla privacy (artt. 13 e 14 del GDPR), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto.

«Quando il Legal Design incontra la tecnologia poi, se ne può parlare anche nell’accezione di User Experience e User Interface, in particolare nel momento in cui la semplificazione del linguaggio giuridico si intreccia con i prodotti Legal Tech. La digitalizzazione dei servizi giuridici, anche tramite l’uso di tool e piattaforme utili ad agevolare la comunicazione tra l’utente e l’avvocato, si accompagna infatti spesso e volentieri alla ricerca della semplificazione.»

IL LEGAL DESIGN NELLA PRATICA

Proprio nel settore della Privacy & Protezione dei Dati Personali ho tentato di fornire un contributo mediante l’utilizzo del Legal Design.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza dovuto al COVID-19, ho presentato al “The Financial Times Innovative Lawyers – Global Legal Hackathon”, nell’ambito della challenge “Individual rights, privacy and COVID 19 apps, How do we help individuals understand their rights & the privacy implications of contact-tracing apps & other health-monitoring solutions?”, il progetto “The COVID-19 Legal Design Privacy Policy”.

Il progetto consiste in una serie di illustrazioni che possono essere implementate nelle

⁸ Corte di Cassazione, sez. Civile, Sez. I, del 13 aprile 2017, n. 9570

informative sulla privacy in materia di trattamento dei dati sanitari connessi al COVID-19.

Le illustrazioni sono state ideate con lo scopo di semplificare l’individuazione dei diritti e la comprensione delle informative e sono liberamente accessibili e utilizzabili da organizzazioni, non-profit e amministrazioni pubbliche⁹.

Sempre al fine di semplificare la comprensione delle norme in tale periodo di particolare crisi sociale, ho realizzato in particolare due video divulgativi utilizzando le tecniche di Legal Design, al fine di spiegare i limiti dell’uso della geolocalizzazione¹⁰ e la differenza tra dato anonimo e anonimizzato¹¹.

⁹ Lex by Design, the COVID-19 Legal Design Privacy Policy, <https://challenge.globallegalhackathon.com/gallery/5ec80ed7136ce600448b0c43>

¹⁰ Possono geolocalizzarci? Emergenza coronavirus e privacy, <https://youtu.be/5MyKZwwGdWM>

¹¹ App di contact tracing, i dati sono anonimi o pseudonimizzati? <https://youtu.be/sQJtXCaHbo>



Kopjra è una startup cyber security specializzata nelle investigazioni online, OSINT (Open Source Intelligence) e network forensics. Ha ideato Legal Tech Italy, l'osservatorio permanente sull'evoluzione del settore legal tech in Italia.

È focalizzata nella realizzazione di soluzioni SaaS (Software as a Service) e API (Application Programming Interface) complesse ed è esperta nelle metodologie di acquisizione su Internet secondo lo standard internazionale di informatica forense ISO/IEC 27037:2012.

www.kopjra.com



Legal Tech Italy è l'osservatorio permanente sull'evoluzione del settore legal tech in Italia, ideato da Kopjra. Dal 2015, con Legal Tech Forum, è una conferenza che in 6 edizioni ha coinvolto oltre 150 relatori, selezionati tra i principali studi legali italiani e internazionali, e 2.500 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Dal 2018, con Legal Tech Academy, è una piattaforma elearning che permette agli avvocati di restare aggiornati sulle novità del settore. Dal 2019, con Legal Tech Map, è una mappa interattiva dell'ecosistema italiano. Dal 2020, con Legal Tech Awards, è un premio per startup e giovani talenti. Dal 2021, con Legal Tech Report, è un'indagine approfondita sul settore, disponibile anche come volume cartaceo.

www.legaltechitaly.com

ITALIAN LEGAL TECH UNDER 30 AWARDS

2021

Indagine realizzata da



www.legaltechitaly.com



www.kopjra.com

v1.0